

## **REGOLAMENTO INTERNO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA ANNUALE DI COPERTURA DEI COMPITI DIDATTICI**

*Prima versione approvata il 7/10/2014 – modifiche approvate il 28/11/2017*

1. *Regola di continuità didattica.* Un docente che si vede attribuito un nuovo insegnamento un certo anno, non avendolo tenuto in nessuno dei precedenti 3 anni, avrà il *diritto* negli anni successivi di mantenere lo stesso insegnamento per un totale di 6 anni accademici consecutivi (salvo che non emergano anomalie serie). Di norma, dopo questo periodo di 6 anni il corso *deve* essere lasciato a qualcun altro, a meno che non vi sia nessun altro docente disponibile con le giuste competenze. Inoltre, di norma e con l'eccezione dei ricercatori a tempo indeterminato, il docente avrà anche il *dovere* di mantenere lo stesso insegnamento per almeno 3 anni dal primo incarico, a meno di eccezioni motivate. Nel caso decida di lasciare il corso prima dei 6 anni di continuità, il docente dovrà comunicare tale decisione alla commissione didattica entro la fine di novembre dell'anno accademico precedente, o altra scadenza indicata dal direttore. Nel caso di docenti che si alternano su due o più insegnamenti collegati (per esempio in serie temporale), il limite dei 6 anni si applica come se fossero un unico insegnamento. Un docente che sia titolare di due o più insegnamenti che raggiungono simultaneamente, ovvero nel giro di un anno, il limite dei 6 anni di continuità didattica, avrà di norma diritto a distribuire l'avvicendamento di tali insegnamenti nell'arco di due anni accademici, con una tempistica a sua scelta, purché ne sia rispettato l'ordine<sup>1</sup>. La stessa regola di gradualità nell'avvicendamento si applica, di norma, negli altri casi in cui un docente debba lasciare (o abbia dovuto lasciare) un insegnamento per un motivo diverso dalla sua libera iniziativa. Il docente che sfrutti tale regola di gradualità non può riproporsi per l'insegnamento appena lasciato, laddove questo resti scoperto dopo il primo bando informale, a meno di lasciare contestualmente la titolarità di un altro insegnamento del quale si era rimandato l'avvicendamento. I docenti a cui mancano fino ad un massimo di tre anni accademici alla data di pensionamento per limiti d'età hanno di norma diritto, se lo desiderano, a conservare i compiti didattici in essere fino alla data di pensionamento, anche in deroga alla regola dei 6 anni. In casi motivati, tale possibilità potrà essere estesa anche ad un docente cui manchino fino ad un massimo di sei anni accademici alla pensione, limitatamente ad un singolo insegnamento. Tale estensione viene deliberata dalla commissione didattica su richiesta motivata del docente interessato. Le motivazioni della deroga devono essere riportate al consiglio di dipartimento. In caso di congedo da parte di un docente, il corso lasciato scoperto si intenderà lasciato definitivamente, per cui al rientro dal congedo potrà essere riacquisito immediatamente dal docente in questione solo se non vi saranno altri docenti interessati a tenerlo.

2. *Regola di rotazione dei compiti didattici.* Tutti i compiti didattici gestiti dal nostro dipartimento per i quali non valga la regola di continuità didattica (punto 1) vengono rimessi in discussione ogni anno. Tali insegnamenti o incarichi didattici vengono di seguito definiti "aperti".

3. *Regole sul carico didattico frontale minimo e massimo.* La normativa sul carico didattico frontale dei docenti varia a seconda dell'inquadramento e non è sempre esaustiva. A integrazione della normativa nazionale o di ateneo, si fissa una regola di dipartimento sul carico didattico frontale. Sono stabiliti in particolare due valori di riferimento: un numero minimo A

---

<sup>1</sup> Ad esempio, se è titolare di due insegnamenti da 6 anni, il docente potrà lasciarne da subito uno solo, a sua scelta, e ritardare la cessione dell'altro di due anni. Se il docente è titolare di tre insegnamenti da 6 anni, potrà lasciarne uno all'anno, oppure uno il primo anno e gli altri due dopo due anni, oppure ancora due subito e il terzo dopo due anni. Se il docente è titolare di un insegnamento da 6 anni e di un altro insegnamento da 5, potrà scegliere di conservare il secondo per un anno in più (ossia fino a 7 anni), in modo da distanziare i due avvicendamenti di due anni.

di ore di didattica frontale che *ciascun docente è tenuto a coprire* ogni anno, ed un numero massimo M di ore di didattica frontale *per andare oltre il quale è richiesto il consenso del docente*. È infine stabilito un numero di ore B di didattica frontale oltre il quale l'attribuzione di ulteriori insegnamenti, anche se su base volontaria, è normalmente sfavorita (o addirittura vietata per alcune figure contrattuali), dando quindi priorità ad altri docenti interessati, se ve ne sono. Questi valori di riferimento sono riportati in appendice A.

4. *Regole sulle modalità di attribuzione degli incarichi*. Gli incarichi didattici possono essere attribuiti ai docenti come carico didattico istituzionale (ADI) ovvero come affidamenti gratuiti o retribuiti. L'assegnazione di incarichi didattici (in particolare nel caso di responsabilità di insegnamenti) descritta nel seguito è valida per gli incarichi assegnati come ADI ai professori e ai ricercatori RTD, mentre presuppone incarichi attribuiti come affidamenti ai ricercatori a tempo indeterminato, che non possono avere attribuiti insegnamenti come ADI<sup>2</sup>. Tuttavia l'assegnazione descritta nel seguito procede senza fare distinzione tra incarichi ADI ai professori e ricercatori RTD e gli affidamenti ai ricercatori a tempo indeterminato. Una volta completata l'assegnazione, gli incarichi ADI possono essere attribuiti direttamente con delibera del Consiglio di Dipartimento, mentre quelli per affidamento vengono proposti alla Scuola che ne delibera l'eventuale assegnazione. Gli affidamenti retribuiti ai professori sono invece lasciati fuori dalla procedura di attribuzione descritta nel seguito e sono regolati dalla Scuola.

5. *Primo bando "informale" annuale degli incarichi aperti*. Tutti gli insegnamenti o incarichi "aperti", ossia non coperti in regime di continuità didattica (o per i quali non si ritiene preliminarmente opportuno cercare una competenza esterna al dipartimento), sono soggetti ad un primo bando informale, diffuso tra tutti i docenti del dipartimento (tipicamente in dicembre). Ciascun docente può fare domanda per un numero massimo di insegnamenti pari a 5, indicando nella domanda anche un ordine di preferenza. I docenti che fanno domanda in questo primo bando devono impegnarsi a mantenere anche i corsi che già tengono in regime di continuità didattica, salvo casi adeguatamente motivati<sup>3</sup>. I docenti che hanno tenuto un incarico per il periodo massimo di continuità didattica non possono far domanda per lo stesso incarico in questo primo bando.

6. *Ordine di assegnazione degli incarichi*. Gli incarichi didattici per i quali ci sono domande vengono inizialmente assegnati con il seguente ordine di priorità: (i) insegnamenti esterni (ossia esclusa fisica e ottica e optometria) obbligatori delle lauree triennali; (ii) insegnamenti della laurea in ottica e optometria; (iii) insegnamenti della triennale di fisica e insegnamenti obbligatori della magistrale di fisica; (iv) insegnamenti obbligatori per lauree magistrali esterne al dipartimento; (v) altri insegnamenti della magistrale di fisica; (vi) insegnamenti esterni facoltativi (triennali e magistrali). All'interno di ciascuna categoria, si procede per anni di corso successivi. In una prima fase, si procede ad assegnare tutti gli incarichi per i quali vi sono domande singole, nell'ordine indicato sopra, con la regola di cui al punto 7. Completata questa fase, si procede ad assegnare tutti gli incarichi per i quali vi sono domande multiple, con le regole di cui al punto 8, seguendo nuovamente l'ordine indicato sopra.

7. *Singola domanda*. Se c'è la domanda valida di un solo docente, l'incarico gli viene attribuito automaticamente, a meno che non ci sia un'evidente mancanza di competenza disciplinare. Tuttavia, un docente che ha avuto l'incarico oltre il periodo di continuità didattica non può

---

<sup>2</sup> Solo esercitazioni o altre forme di didattica integrativa vengono assegnate per ADI ai ricercatori.

<sup>3</sup> Per lasciare un incarico, bisogna infatti averlo già comunicato entro la fine di novembre, come specificato al punto 1.

presentare domanda per il medesimo insegnamento nel primo bando informale, per cui la sua eventuale domanda viene considerata nulla in questa prima fase<sup>4</sup>.

8. *Domanda multipla*. In tutti i casi di domanda multipla per uno stesso insegnamento, si procede ad una scelta tra i docenti interessati, utilizzando i 6 *criteri* elencati di seguito:

- C1. Criterio di competenza. Per valutare la competenza si utilizzerà il settore concorsuale del docente e dell'insegnamento (risolvendo le eventuali ambiguità tra settori disciplinari) e l'esperienza didattica pregressa, in particolare se svolta per settori concorsuali o disciplinari diversi da quello di appartenenza. Per gli insegnamenti di tipo più specialistico, in particolare per quelli "curricolari" della magistrale di fisica, si acquisirà eventualmente il parere delle sezioni dipartimentali interessate.
- C2. Criterio sul carico didattico eccessivo. Se un candidato ha già avuto attribuiti insegnamenti per un carico frontale che supera il valore M (si veda tabella in appendice A) viene leggermente sfavorito nell'attribuzione di altri incarichi. Se il carico frontale supera anche il valore B, il candidato viene fortemente sfavorito nell'attribuzione di altri incarichi.
- C3. Criterio sull'equilibrio incarichi interni/esterni. Chi sta tenendo e ha già tenuto per almeno 3 anni consecutivi un insegnamento obbligatorio esterno (ossia per corsi non incardinati nel dipartimento) acquisisce una priorità nell'attribuzione di un primo corso della triennale o magistrale di fisica. La priorità tuttavia non vale per l'attribuzione di ulteriori corsi della triennale o magistrale di fisica.
- C4. Criterio sull'equilibrio triennale/magistrale di fisica. Chi ha già avuto attribuito un insegnamento (obbligatorio o facoltativo) della triennale di fisica oppure uno degli insegnamenti obbligatori della magistrale (si intende quelli comuni a tutti) avrà una priorità molto più bassa nell'attribuzione di altri insegnamenti di questo stesso gruppo (questa penalizzazione però non vale per l'attribuzione di un secondo modulo dello stesso insegnamento).
- C5. Criterio di merito didattico-scientifico individuale. Per tali valutazioni si utilizzeranno un insieme di elementi distinti combinati insieme per formare un quadro unitario: (i) le valutazioni degli studenti (in particolare sulla chiarezza, l'interesse stimolato, la disponibilità ed il rispetto degli orari) con opportune normalizzazioni relative alla platea studentesca; (ii) gli indicatori oggettivi di efficacia ed efficienza didattica disponibili; per contrastare l'inflazione dei voti nella magistrale di fisica, si potrà valutare anche la ragionevolezza della distribuzione statistica dei voti agli esami e la sua rispondenza alle indicazioni del consiglio di dipartimento; (iii) l'eventuale giudizio espresso dagli organismi responsabili per il corso di studio ovvero della commissione paritetica docenti-studenti; (iv) la qualità del curriculum scientifico dei docenti (da riportare all'anzianità e all'area disciplinare di riferimento), in particolare per gli insegnamenti della magistrale di fisica ovvero per insegnamenti individuati come "strategici".
- C6. Criterio di preferenza espressa. Per un dato insegnamento, il docente che lo ha indicato in alta priorità nella sua domanda avrà un lieve vantaggio rispetto a chi l'ha messo in bassa priorità.

9. *Secondo bando informale annuale degli incarichi rimasti aperti*. Completate le assegnazioni relative al primo bando ed informati i docenti dell'esito (se possibile, anche con una prima delibera del consiglio di dipartimento per approvare le assegnazioni di tipo ADI), si procede ad un secondo bando informale, simile al precedente, ma limitato agli insegnamenti rimasti ancora

---

<sup>4</sup> Ma non nel secondo bando, si veda punto 9.

scoperti (periodo di uscita previsto: gennaio-febbraio). I docenti che fanno domanda in questo secondo bando devono mantenere l'impegno sui corsi già attribuitigli. I docenti che hanno superato il periodo massimo di continuità didattica per un certo insegnamento possono in questo secondo bando presentare domanda per lo stesso, se è rimasto aperto dopo il primo bando e, nel caso l'insegnamento gli venga riattribuito, la nuova assegnazione resterà valida per un triennio accademico, dopo il quale l'insegnamento dovrà nuovamente essere considerato aperto. Si procede quindi come ai punti 6-8 prima di passare all'ultima fase sugli incarichi rimasti scoperti, di cui al punto successivo.

10. *Incarichi rimasti scoperti.* Gli incarichi rimasti senza domande anche dopo il secondo bando dovranno essere coperti, per quanto possibile, dai docenti il cui carico didattico non è ancora completo dopo aver concluso le procedure relative ai due bandi di cui sopra. Nel valutare la completezza del carico didattico, però, nel caso in cui il docente abbia molteplici incarichi in corsi di tipo facoltativo (che hanno una minore priorità), si conteranno solamente le ore del corso più grande. Potranno contribuire al carico complessivo anche i corsi di dottorato, purché attivati l'anno precedente e con almeno 2 dottorandi frequentanti, ma sempre considerati come corsi facoltativi (per cui si conta solo il più grande). Altri corsi facoltativi tenuti dal docente non contribuiranno a completare il carico didattico del docente. Una volta esclusi i docenti con carico completo, è però necessario anche stabilire un ordine di priorità nell'elenco dei docenti restanti, per determinare chi fra loro ha maggiori obblighi di assumere ulteriori incarichi didattici, o comunque quelli più pesanti fra quelli rimasti scoperti. Per stabilire tale ordine di priorità, si utilizzerà il carico didattico già assunto, tenendo però conto sia delle ore frontali che del numero di studenti. In particolare, si utilizzerà l'indicatore di "*carico didattico convenzionale*" riportato in appendice B, basato sul numero di ore frontali cui si aggiunge un numero di ore equivalenti fissato da una stima approssimativa del numero di studenti (stima stabilita dalla commissione didattica sulla base delle informazioni disponibili). Tale indicatore verrà impiegato per stabilire l'ordine di priorità nell'assegnazione degli incarichi rimasti scoperti, ovviamente tenendo conto anche di altri criteri quali la competenza disciplinare e l'equilibrio complessivo nel carico didattico.

## **Appendice A – Regole sul carico didattico minimo e massimo dei docenti**

*La normativa nazionale e di ateneo* fissa le seguenti regole sul carico didattico minimo e massimo:

- Tutti i professori di I o II fascia a tempo pieno *sono tenuti a coprire almeno* 350 ore annue di didattica, comprensiva sia delle ore frontali che di quelle di servizio agli studenti, di verifica dell'apprendimento (per esempio gli esami), di assistenza ai laureandi, ecc. Per quelli a tempo definito il minimo scende a 250 ore. Questi valori valgono per tutti gli inquadramenti. Normativa di riferimento: Legge 382/1980, Legge 240/2010.

- Per i soli professori di I o II fascia inquadrati ex legge Moratti c'è l'ulteriore requisito di coprire 120 ore annue di didattica frontale. Legge 230/2005 ("Moratti").

- I ricercatori a tempo indeterminato (a tempo pieno) svolgono *un massimo* di 350 ore annue di didattica complessiva. Dato che i compiti didattici sono assegnati dalle strutture didattiche competenti, questa regola va intesa nel senso che le strutture non possono assegnare più di 350 ore annue di didattica ai ricercatori, e non che la didattica dei ricercatori è interamente volontaria. Tuttavia i ricercatori non possono essere obbligati ad assumere la responsabilità di un insegnamento, nel qual caso l'eventuale didattica frontale loro assegnata sarà esclusivamente di tipo integrativo (esercitazioni, assistenza in laboratorio, attività seminariale), cui si aggiunge l'attività didattica "non frontale" (es.: verifica apprendimento, tutorato, assistenza laureandi, ecc.). Legge 382/1980 e varie leggi modificative anni 90.

- I ricercatori a determinato (RTD, sia tipo a che tipo b) *sono tenuti a coprire esattamente* 350 ore annue di didattica complessiva. Legge 240/2010.

- Per i ricercatori RTD c'è anche il vincolo contrattuale di coprire un massimo di 60 ore annue di didattica frontale, per ricercatori di tipo a, ovvero un totale di 90 ore annue, per ricercatori di tipo b. Tale didattica deve necessariamente essere collocata in insegnamenti consistenti con il settore concorsuale di inquadramento del ricercatore. Regolamenti di ateneo.

-Per tutti i docenti (professori e ricercatori) la normativa di ateneo stabilisce un massimo di 180 ore di didattica frontale assegnata come supplenza o affidamento (cioè al di fuori della didattica istituzionale); questo limite scende a 70 per le ore svolte fuori ateneo, a meno che non sia all'interno di apposite convenzioni). Regolamenti di ateneo.

- Per gli assegnisti, il regolamento di ateneo stabilisce un massimo di 50 ore annue di didattica integrativa, comunque facoltative per l'assegnista. Regolamenti di ateneo.

- Per i dottorandi, il regolamento di ateneo stabilisce un massimo di 40 ore annue di didattica integrativa, facoltative per il dottorando. Questo limite è valido solo per i primi tre anni di dottorato. Regolamenti di ateneo.

A queste regole nazionali o di ateneo sono aggiunte regole di dipartimento per formare il seguente quadro complessivo di vincoli orari sulla didattica:

<b>Inquadramento</b>	<b>A: Ore frontali minime</b>	<b>M: Ore frontali massime, oltre le quali ci vuole consenso docente</b>	<b>B: Ore frontali massime, oltre le quali è sfavorita o vietata l'attribuzione di ulteriori carichi didattici</b>
Professori di I o II fascia a tempo pieno (esclusi ex Moratti)	100	120	180
Professori di I o II fascia a tempo pieno ex "Moratti"	120	120	180
Professori di I o II fascia a tempo definito	65	80	120
Ricercatori a tempo indeterminato	0	60	180
Ricercatori a tempo determinato tipo b (*)	90	90	90 (divieto)
Ricercatori a tempo determinato tipo a (*)	0	60	60 (divieto)
Assegnisti	0	0	50 (divieto)
Dottorandi	0	0	40 (divieto)

(\*) Attualmente per i ricercatori RTD c'è anche il vincolo che devono svolgere la propria didattica nei SSD specificati nel contratto

## Appendice B – Carico didattico convenzionale

Sia  $O_i$  il numero di ore frontali di ciascun insegnamento  $i$  già assunto dal docente, includendo tutti gli insegnamenti obbligatori e solo il più grande (come numero di ore) tra gli insegnamenti facoltativi.

Sia  $N_i$  il numero di studenti iscritti stimato per ciascun insegnamento  $i$ .

Si propone di utilizzare la seguente formula per misurare il carico complessivo equivalente:

$$O_E = \sum_i O_i \left( 1 + \frac{N_i}{100} \right)$$

Per capire il significato di questa formula, basta considerare qualche esempio. Un corso di circa 50 ore (come quelli tipici di ingegneria) con 100 studenti contribuirà al carico equivalente con 100 ore equivalenti, il doppio delle ore frontali (50 frontali + 50 dovute a studenti). Un corso con 200 studenti contribuisce con il triplo delle ore frontali. Il senso di questa formula è di stimare il tempo mediamente da dedicare agli studenti per ricevimento ed esami. Questo tempo è ovviamente proporzionale al numero di studenti ma anche alle dimensioni del corso, in quanto un corso più lungo richiede tipicamente esami più lunghi e si traduce in un maggior tempo da dedicare alle spiegazioni per ciascuno studente.

Di norma, fermi restando i limiti indicati in appendice A riferiti alle ore frontali e i vincoli di legge, la commissione didattica considererà anche una soglia indicativa di “saturazione” del carico didattico per le ore equivalenti uguale a  $M + 60$ , dove  $M$  è il valore indicato nella tabella riportata in appendice A.